

Allegato B: Requisiti non funzionali minimi inderogabili del servizio

1. Requisiti generali degli applicativi

Tutti gli applicativi dovranno essere resi disponibili esclusivamente mediante interfaccia Web.

Il Fornitore dovrà dichiarare e garantire la compatibilità certificata degli applicativi con i browser più diffusi (Chrome, Safari, FireFox, Edge) garantendo l'aggiornamento alle successive evoluzioni.

L'interfaccia Web dovrà:

- essere "responsive", ovvero il layout e l'interfaccia dovranno adattarsi al dispositivo con cui si effettua l'accesso ai servizi
- essere disponibile per tutte le piattaforme mobile (smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS)
- essere predisposta per il multilinguismo e localizzata in italiano e inglese.
- essere conforme ai requisiti di accessibilità in ottemperanza alla normativa vigente (<https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/normativa>) e alle linee guida AGID (<https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/linee-guida-accessibilita-pa>)

2. Modalità di erogazione dei servizi applicativi

Tutti gli applicativi dovranno essere resi disponibili in modalità Software as a Service (SaaS) e non richiedere l'installazione di componenti sw presso i datacenter del Committente.

Il servizio SaaS offerto dovrà risultare qualificato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale www.acn.gov.it e pubblicato sul "Catalogo dei servizi Cloud per la PA qualificati" dell'[ACN Cloud Marketplace](#).

Tale requisito dovrà necessariamente risultare soddisfatto al rilascio e passaggio in produzione del servizio, a pena di risoluzione del contratto.

3. Trattamento dei dati personali

Per tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei servizi erogati dal Fornitore al Committente, dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali, ciò sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell'esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.

Il Fornitore è autorizzato ad effettuare esclusivamente i trattamenti di dati concordati con il Committente e strettamente necessari per l'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Eventuali violazioni saranno opportunamente sanzionate.

Entro l'avvio del servizio il Committente provvederà a nominare con specifico atto il Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR sulla base dei trattamenti previsti dai requisiti funzionali di cui all'Allegato A2.

4. Misure Minime di Sicurezza ICT

I servizi applicativi dovranno, in tutte le loro componenti, garantire il rispetto di:

- “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni” di cui alla Circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2/2017 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/05/17A03060/sg> .
- Requisiti di sicurezza ICT individuati come rilevanti per la fornitura sulla base della Tabella 6 “Matrice azioni tipologia-fornitura” del punto 2.3.15 delle “Linee guida AgID - Sicurezza nel Procurement ICT” https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_122261_725_1.html (Determinazione AGID n. 220/2020 del 17/05/2020) e descritti nell’Appendice A di tale documento.
- Transport Layer Security (TLS) e Cipher Suite, di cui alla Determinazione AgID n. 471 del 5 novembre 2020 - Adozione delle Raccomandazioni AgID in merito allo standard Transport Layer Security (TLS) <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/tls-e-cipher-suite>
- Linee guida AgID per lo sviluppo del software sicuro: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro>

Il rispetto di tali requisiti dovrà essere garantito, sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell’erogazione a regime per tutta la durata della fornitura, anche a fronte di eventuali variazioni del contesto tecnologico di riferimento o normativo di competenza (es. aggiornamento delle “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni” da parte di AgID) .

5. Dislocazione dei datacenter

Il datacenter del Fornitore ove sono collocati:

- i server utilizzati per l’erogazione dei servizi contrattualmente previsti
- i dati raccolti e trattati nell’ambito dell’erogazione dei servizi
- i siti di backup e disaster recovery

dovranno essere dislocati esclusivamente nel territorio dell’Unione Europea.

6. Business continuity e disaster recovery

I servizi applicativi oggetto del contratto dovranno di norma essere tutti attivi ed utilizzabili dal lunedì al sabato (inclusi) in base al calendario delle lezioni stabilito dal Politecnico.

Qualora, a causa di malfunzionamenti, manutenzione e aggiornamenti dell’applicativo si verificasse un’interruzione del servizio nelle ore dedicate all’erogazione dei corsi di lingua in modalità “a distanza”, tali ore andranno successivamente recuperate in accordo con il Politecnico.

7. Autenticazione ed autorizzazione degli utenti per l’accesso ai servizi

Le funzionalità di autenticazione degli utenti e di autorizzazione di base per l’accesso ai servizi applicativi del Fornitore verranno espletate esclusivamente da servizi resi disponibili dal Politecnico di Milano.

L’accesso ai servizi applicativi del Fornitore da parte degli utenti, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, dovrà quindi essere effettuata esclusivamente tramite servizi di autenticazione erogati dal Committente. Nello specifico il sistema del Fornitore dovrà essere compatibile con SAML 2.0 e supportare l’interazione del proprio Service Provider Shibboleth con l’IdP Shibboleth dell’Ateneo.

Non sarà consentita al Fornitore l’assegnazione agli utenti di altre credenziali per l’accesso ai propri servizi, né, in alcuna forma, l’acquisizione e/o la memorizzazione delle credenziali di autenticazione rilasciate dal Politecnico di Milano.

8. Adeguamenti normativi

Il Fornitore dovrà implementare, in accordo con il Committente, tutti gli adeguamenti normativi delle applicazioni che si rendessero necessari per gli ambiti ricompresi nei servizi oggetto della fornitura per effetto di nuove disposizioni di legge e/o di regolamenti governativi per l'applicazione delle leggi stesse.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da intendere come adeguamento normativo le modifiche da apportare alle applicazioni in seguito a variazioni di regolamenti e norme in materia di sicurezza e protezione dati. Le attività di adeguamento normativo sono già incluse nel costo del servizio e non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Politecnico di Milano.

In linea di massima, l'adeguamento normativo legato a mutamenti normativi di carattere nazionale ed europeo che hanno ricadute sul servizio sia sotto il profilo tecnico che di contesto di applicazione, sono dovute senza che sia effettuata esplicita richiesta da parte dell'Università.

Le attività di manutenzione normativa possono anche essere effettuate sulla base di richieste esplicite da parte dell'università attraverso il portale di trouble-ticketing.

I rilasci dei corrispondenti aggiornamenti agli applicativi dovrà essere effettuato, dapprima in ambiente di test e successivamente in produzione, in tempo utile per consentire al Politecnico di Milano il rispetto delle scadenze fissate dalla normativa.

9. Supporto al termine del contratto

Il Fornitore dovrà garantire, senza ulteriori oneri per l'Università, supporto e collaborazione per ottenere la corretta ed efficace migrazione dei dati verso un nuovo Fornitore di servizio alla cessazione del contratto.

10. Supporto in caso di cessazione del contratto

Il Fornitore si impegna, senza costi aggiuntivi, in caso di interruzione del rapporto a fornire i dati in modo fruibile, in formato concordato e comunque utilizzabile dall'Amministrazione, corredati di adeguata documentazione tecnica relativa alla struttura dati.

L'eventuale inottemperanza a questo punto essenziale verrà considerata interruzione di pubblico servizio. Dovrà inoltre fornire il supporto per la migrazione dei dati di proprietà dell'Amministrazione dal proprio sistema a quello di un eventuale nuovo Fornitore subentrante.

Il fornitore è tenuto inoltre, in fase di transizione iniziale delle attività, a fornire il supporto utile al successivo fornitore in modo da far sì che esso possa collocarsi al meglio nell'ambito del processo e comprendere sia gli aspetti organizzativi sia gli aspetti tecnologici. Al fine di agevolare la fase di transizione di cui sopra, il Politecnico di Milano prevede l'esecuzione di un processo di handover utile a recepire in modo rapido ed efficace tutti gli elementi utili, basato sui seguenti passaggi:

- a. Passare le conoscenze in merito al servizio fornito al Politecnico di Milano ed alla sua organizzazione. Questo ambito consentirà al fornitore entrante di identificare tutti gli interlocutori ed attori necessari ad effettuare un governo completo del processo.
- b. Passare le conoscenze in merito Linee Guida, Policy e Best Practice in ambito; Questo permetterà di consolidare il contesto documentale e le regole di riferimento definite da osservare durante l'esecuzione delle attività.

- c. Passare le conoscenze in merito agli strumenti a supporto delle attività. Questo ambito permetterà al nuovo fornitore di avere piena padronanza degli strumenti e delle logiche di utilizzo nell'ambito del processo.

L'eventuale inottemperanza a questi punti essenziali verrà considerata interruzione di pubblico servizio. Il fornitore in uscita dovrà inoltre fornire il supporto per la migrazione dei dati di proprietà dell'Amministrazione dal proprio sistema a quello di un eventuale nuovo Fornitore subentrante.

11. Attività di Audit

Al fine di garantire un adeguato livello di Compliance normativa e regolamentare, il Politecnico di Milano si riserva di attuare periodiche attività di internal audit in merito ai processi e ai sistemi di gestione dell'Ateneo; tali attività, svolte nel rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza, potranno impattare anche fornitori e terze parti a qualsiasi titolo coinvolti nell'erogazione dei servizi oggetto di questo contratto.

Il Fornitore si impegna a cooperare, mettendo a disposizione tutta la documentazione e le informazioni che saranno richieste dal Politecnico di Milano a supporto delle attività di audit che riterrà necessarie nei riguardi del Fornitore. Tali attività saranno svolte al fine di valutare la conformità del trattamento dei dati posto in essere rispetto:

- alla vigente normativa di settore
- alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento
- alle indicazioni fornite dal presente documento

Le attività di audit saranno inoltre condotte al fine di valutare la corrispondenza fra le misure tecnico-organizzative effettivamente implementate e quelle dichiarate all'interno dell'offerta tecnica presentata per l'adesione al bando di gara.

Il Politecnico di Milano si impegna a garantire per le attività di audit un congruo preavviso al Fornitore (almeno 5 giorni lavorativi) al fine di consentire - da ambo le parti - la migliore organizzazione possibile delle rispettive attività, evitando in tal modo di gravare eccessivamente sulla programmazione delle ordinarie attività ed evitando rallentamenti nell'esecuzione dei progetti.

Contestualmente alla comunicazione relativa all'avvio delle attività di audit, il Politecnico di Milano si impegna a rendere noti i parametri di valutazione, le modalità e i servizi oggetto di analisi

Sempre al fine di garantire un adeguato livello di Compliance normativa e regolamentare, il Fornitore – in qualità di Responsabile esterno del trattamento di dati personali – dovrà a sua volta a svolgere attività periodiche di internal audit in merito ai processi e ai sistemi informatici che trattano dati personali di cui il Politecnico di Milano è titolare, fornendone puntuale riscontro al Politecnico stesso.

Rispetto alle eventuali non conformità e ai rischi emersi nel corso delle attività di audit, il Fornitore dovrà definire specifici piani di rientro che dovranno essere approvati dal Politecnico di Milano ed attuati nel pieno rispetto della tempistica concordata.

Eventuali non conformità particolarmente critiche potranno comportare, ad insindacabile giudizio del Politecnico di Milano, la temporanea sospensione dell'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura. Tale sospensione verrà computata ai fini della determinazione della % di uptime dei servizi.

12. Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how; a tal fine, si impegna a presentare una certificazione di avvenuta distruzione dei dati oggetto del trattamento e contenente una puntuale indicazione delle modalità utilizzate.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto sia in formato cartaceo che digitale.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.